

Allegato "A" al Repertorio n.8340/6280

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "SOENERGY S.r.l.".

Art.2 - OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto sociale la gestione integrata delle risorse energetiche, in particolare l'acquisto e la vendita di gas naturale, energia elettrica, servizi energetici ed attività complementari, in conformità alle disposizioni vigenti in materia d'erogazione di servizi.

2. La Società potrà altresì svolgere le seguenti attività:

a) gestione di prodotti, servizi energetici e termici (gestione calore), compresa la gestione delle utenze e lo sviluppo dei servizi integrati nelle forme consentite dalla legge;

b) offerta di servizi per manutenzione ed assistenza tecnica e amministrativa nel settore energetico;

c) stipula e gestione dei contratti di fornitura, comprese tutte le attività di sportello, lettura dei misuratori, oltre alla fatturazione, riscossione e recupero crediti dai clienti finali;

d) aggiornamento e verifica degli standard previsti dalla carta dei servizi e rapporti con le competenti autorità;

e) informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico;

f) controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche, anche finalizzata al contenimento dei consumi di energia e/o ricerca di fonti energetiche alternative;

g) studio e gestione dei servizi alla clientela, anche in materia di telecomunicazioni;

h) studio, realizzazione e sviluppo, anche per conto terzi, di sistemi e servizi informatici ed informativi per la gestione dei clienti;

i) attività tecnico-commerciale per la ricerca di fonti d'approvvigionamento e per la vendita di qualsiasi forme d'energia;

j) effettuazione di studi e ricerche, indagini, sperimentazioni e controlli nell'ambito dei settori in cui opera la Società;

k) progettazione, realizzazione e gestione di strutture per il servizio di vendita del gas metano per autotrazione;

l) progettazione e gestione di ogni servizio post-contatore quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione degli apparecchi e degli impianti domestici, servizi assicurativi;

m) certificazione energetica degli edifici pubblici e privati.

n) la produzione e/o l'acquisto e la vendita di energia ter-

mica ed elettrica;

o) studio, pianificazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia per qualsiasi uso da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili;

p) studio, pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di impianti di teleriscaldamento.

3. La Società può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività in settori strumentali, complementari, connessi e/o affini a quelli sopraindicati.

4. La Società può svolgere la propria attività direttamente o avvalendosi della collaborazione e dell'opera di soggetti terzi in particolare di società controllanti, controllate, partecipate, collegate, di soggetti soci, oltrechè mediante appalti e subappalti, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

5. È espressamente escluso dall'oggetto sociale l'esercizio di qualunque attività (consulenziale e di progettazione) riservata alle professioni protette ai sensi della Legge 1815/1939, nonché di qualunque attività prevista dalla Legge n. 1/91 e dal D.L. n. 143/91 convertito con modificazioni dalla Legge n. 197/91.

6. La Società potrà inoltre gestire ed erogare altri servizi, con riferimento alla gestione amministrativa e commerciale, alle attività di rapporto con il cliente e con i cittadini, oltre ad attività di supporto e strumentali connesse a tutte le risorse e ai servizi erogati e/o ricevuti in gestione o in convenzione anche da soggetti ed enti, pubblici o privati, non soci, nei limiti di legge.

7. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

8. Potrà prestare garanzie anche reali, fidejussioni ed avalli per debiti di terzi, compresi quelli in sede di procedure concorsuali, con facoltà di garantire e/o assumere concordati preventivi o fallimentari.

9. Essa potrà inoltre assumere interessenze, partecipazioni anche azionarie in altre società, aziende, istituzioni ed enti aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio; attivare con i medesimi ogni tipo di collaborazione e stipulare ogni tipo di contratto, anche d'associazione, concorrere alla formazione e partecipare a consorzi, enti od altri organismi associativi. L'assunzione di partecipazioni sociali in altre società che comportino assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali delle medesime, deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

10. Potrà ottenere dai soci finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti e a sua volta concedere ai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare

riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

11. La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. L'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci la cui decisione deve prevedere le condizioni di emissione, i limiti, le modalità di circolazione e le modalità di rimborso.

12. La Società può infine compiere tutte le operazioni che possono essere direttamente o indirettamente utili al conseguimento dell'oggetto sociale, restando comunque espressamente escluse tutte quelle attività per le quali fonti normative in genere prescrivano requisiti incompatibili con quelli della Società.

13. E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

14. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta dovrà essere limitata ai casi previsti dalla legge. In caso di loro costituzione, la remunerazione attribuita ai componenti dei comitati stessi non potrà essere complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica dei componenti dell'Organo Amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno.

Art. 3 - SEDE

1. La sede legale della Società è individuata nel Comune di Argenta (Ferrara) all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

2. In caso di modificazione della sede sociale all'interno del comune, con decisione dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo dovrà depositare apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

3. Su deliberazione dell'Organo Amministrativo, potranno essere istituiti ovunque filiali, magazzini, depositi, uffici amministrativi e simili sia in territorio nazionale come all'estero, ferma restando la necessità di una delibera dei soci per l'istituzione delle sedi secondarie.

Art. 4 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci presa con metodo assembleare.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E SOCI

1. Il capitale sociale è di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote indivisibili che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Potranno essere soci della Società persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, consorzi e società consortili, Enti pubblici, con finalità e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante offerta delle quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non abbiano consentito alla decisione il diritto di recedere dalla Società.

4. E' possibile il conferimento, oltre che di denaro, anche di beni in natura (mobili, immobili, aziende, know how e altre entità immateriali, partecipazioni, titoli di credito, titoli di Stato e strumenti finanziari), crediti e in generale di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con esclusione delle prestazioni d'opera e servizi.

5. Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Registro delle Imprese. Ogni socio risulta tenuto a comunicare alla Società, tramite lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione; l'Organo amministrativo provvederà a darne conforme comunicazione al Registro delle Imprese al fine di aggiornare le risultanze dello stesso.

Art.6 - NUOVI SOCI

1. Sull'ammissione del nuovo socio e sulla relativa modalità decidono i soci. L'ammissione del nuovo socio può avvenire tramite la cessione da parte di uno o più soci delle quote necessarie, oppure attraverso l'aumento del capitale sociale mediante la formazione di nuove quote.

2. Qualora il nuovo socio venga ammesso mediante l'aumento del capitale sociale riservato, potrà essere chiamato a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma, da determinarsi da parte dei soci, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti.

Art.7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, estinzione, messa in liquidazione.

Art.8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci si obbligano:

- a) a non divulgare le conoscenze apprese in relazione al rapporto sociale;
- b) per i soci diversi dalle persone fisiche, comunicare all'Organo Amministrativo variazioni nella composizione societaria ovvero l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione, e simili.

Art.9 - RECESSO

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b. la trasformazione della Società;
- c. la fusione e la scissione della Società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art 2468, quarto comma c.c.

h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

i. la proroga della Società a tempo indeterminato; in tale caso il preavviso deve essere di almeno 12 mesi;

1. l'eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali previste nel presente statuto.

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge anche se qui non espressamente richiamato.

3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, in caso non vi sia alcuna decisione o non sia prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese, entro 30 (trenta) giorni da quando il socio è venuto a conoscenza del fatto che legittima il recesso; la comunicazione deve indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e la causa di recesso invocata.

4. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'adozione la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deciso lo scioglimento della Società.

5. La liquidazione della quota del socio uscente è disposta dall'Organo Amministrativo sulla base della consistenza patrimoniale della Società, tenendo conto dell'eventuale valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione del rimborso della quota al socio uscente è disposta sulla base di una perizia giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

6. Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione al socio uscente del valore determinato.

7. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione del socio uscente da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo individuato di comune accordo da tutti i restanti soci. La ripartizione fra i soci avviene di norma pro-quota, ma se tutti i soci, con esclusione del socio che ha esercitato il recesso, sono d'accordo, la ripartizione della quota del socio uscente può avvenire anche non proporzionalmente alle quote detenute, in favore solo di alcuni soci. I soci possono altresì decidere di comune accordo di ripartire la quota del socio uscente in parte fra uno o più soci ed in parte ad un terzo. L'offerta in opzione ai soci della quota del socio uscente deve essere effettuata a cura dell'Organo Amministrativo non appena determinato il valo-

re della quota. Nel caso in cui né i soci né il terzo acquirente la quota del socio uscente, l'Organo Amministrativo procede al rimborso utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, procede senza indugio a convocare i soci affinché assumano le necessarie decisioni al riguardo. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio receduto.

8. Il socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

Art.10 - ESCLUSIONE

1. Il socio può essere escluso qualora:

- a) si sia reso insolvente nei confronti della Società;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme dello statuto e alle deliberazioni della Società;
- c) sia stato condannato o, se diverso da persona fisica, il suo legale rappresentante o uno dei suoi soci persona fisica, siano stati condannati con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'444 C.P.C., per reati gravi che incidono sulla moralità professionale;
- d) sia stato interdetto, inabilitato, si trovi in stato di fallimento o concordato preventivo o siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- e) fatto salvo la situazione esistente alla data, abbia acquisito direttamente o indirettamente, senza darne preventiva comunicazione agli altri soci, una partecipazione in una società direttamente concorrente, ovvero operante nello stesso settore e nei territori maggiormente serviti dalla Società e/o dai soci;
- f) abbia violato uno degli obblighi previsti all'art. 8.

2. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

3. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC).

4. L'esclusione ha efficacia decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato.

5. Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente all'efficacia dell'esclusione.

6. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all'articolo precedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale. In tale caso la decisione di esclusione risulta inattuabile e deve essere revo-

cata.

7. Nel caso in cui la compagine sociale si componga di due soci, ciascuno di essi può richiedere l'esclusione dell'altro, nei casi sopra elencati, rivolgendosi al tribunale competente.

Art.11 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

1. Il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità qui di seguito specificate.

2. Esclusi i trasferimenti mortis causa, il socio che intende alienare tutte o parte delle proprie quote deve offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel Registro delle Imprese, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo a mezzo raccomandata a. r., indicando nel dettaglio le condizioni di vendita ed il nominativo del proposto acquirente, ove esistente.

3. L'Organo Amministrativo provvederà a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta conoscenza, tale proposta agli altri soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione a loro spettante entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta stessa.

4. Se i soci interessati all'acquisto fossero più di uno e non vi fosse accordo tra loro, ciascuno avrà diritto di acquistare le quote in proporzione a quelle rispettivamente possedute.

5. Ogni socio che eserciti il diritto di prelazione può, facendone richiesta, esercitare il diritto di prelazione anche sulla quota di partecipazione eventualmente inoptata ed il riparto avverrà in proporzione alle partecipazioni possedute da ciascuno dei concorrenti nell'esercizio della prelazione stessa.

6. In ogni caso l'alienazione di quote a qualsiasi titolo a non soci sarà subordinata al gradimento dei soci che si esprimeranno con decisione motivata.

Il gradimento potrà essere negato solo nei seguenti casi tassativi:

- a) il soggetto non abbia una comprovata esperienza nel settore in cui opera la Società;
- b) il soggetto si trovi in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
- c) il soggetto risulti insolvente o inadempiente ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;
- d) il soggetto rivesta qualità tali che la presenza dello stesso nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Società.

7. La mancanza di delibera entro il termine di 70 (settanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di alienazione equivale ad autorizzazione alla medesima.

8. Il regolamento previsto dal presente articolo in tema di

prelazione e di gradimento concerne anche i casi di trasferimento di quote a società controllate e/o collegate ed anche i casi di costituzione di usufrutto o pegno sulle quote.

9. Qualora uno o più soci, decidano di vendere a terzi estranei rispetto alla compagine sociale, una partecipazione che rappresenta complessivamente almeno il 51% per cento del capitale sociale, è attribuito agli altri soci, titolari delle partecipazioni di minoranza, il diritto di vendere allo stesso cessionario alle seguenti condizioni. I soci di maggioranza che intendano vendere le loro partecipazioni sono obbligati a procurare un'offerta di acquisto irrevocabile a favore dei soci di minoranza, per la durata di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte di questi ultimi, per tutte le loro partecipazioni, alle medesime condizioni previste per la vendita delle proprie e comunque ad un valore non inferiore a quello determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita, i soci di maggioranza devono dare comunicazione dell'offerta ai soci di minoranza a mezzo di lettera raccomandata a.r., ovvero con altri mezzi di comunicazione ad essa equiparabili, entro il termine di dieci giorni dalla formulazione dell'offerta da parte del terzo. Il socio di minoranza deve comunicare l'accettazione della proposta al terzo offerente a mezzo di lettera raccomandata a.r., ovvero con altri mezzi di comunicazione ad essa equiparabili, da inviare entro la scadenza dell'offerta stessa e deve darne comunicazione al socio di maggioranza a mezzo di lettera raccomandata a.r., ovvero con altri mezzi di comunicazione ad essa equiparabili, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accettazione all'offerente. Scaduto il termine dell'offerta del terzo estraneo, in mancanza dell'accettazione resa con le indicate modalità da parte del socio di minoranza, il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.

10. Nell'ipotesi in cui il socio di maggioranza che detiene almeno il 51% del capitale sociale ("**Socio di Maggioranza**") riceva da un terzo un'offerta, vincolante e per iscritto, per l'acquisto dell'intera quota di partecipazione del Socio di Maggioranza nella Società, e il Socio di Maggioranza, a propria insindacabile volontà intenda accettare tale offerta, il socio di Maggioranza avrà il diritto di ottenere che tutti gli altri soci (i "soci trascinati"):

(a) trasferiscano al terzo l'intera quota di partecipazione da essi detenuta nella Società agli stessi termini e condizioni ai quali il Socio di Maggioranza trasferisce la propria quota (inclusi, proporzionalmente, eventuali obblighi di indennizzo, dichiarazioni e garanzie a favore dell'acquirente, modalità di pagamento e meccanismi di aggiustamento del prezzo); e

(b) intraprendano ogni altra azione, nonché pongano in essere ogni altra operazione richiesta od opportuna al fine di perfezionare la suddetta cessione nel modo indicato dal Socio di Maggioranza.

Resta inteso che il prezzo offerto per l'acquisto delle quote dei soci trascinati non dovrà essere inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto in caso di esercizio del diritto di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2473 c.c. come determinato ai sensi del presente Statuto. Al fine di esercitare il diritto di trascinamento, il Socio di Maggioranza dovrà inviare agli altri soci e, per conoscenza, all'Organo Amministrativo, apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. La comunicazione dovrà specificare il nome del potenziale acquirente o dei potenziali acquirenti, il corrispettivo e tutte le ulteriori condizioni della cessione della quota, comprese eventuali garanzie per il pagamento del corrispettivo e dichiarare la propria volontà di esercitare il diritto di trascinamento descritto.

Art.12 - DECISIONE DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie:

- riservate alla loro competenza dalla legge e/o dal presente statuto;
- sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 15% del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i.:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, la forma di amministrazione e il numero di amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) la nomina del revisore legale;
- e) la nomina del Direttore generale;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) ammissione di nuovi soci e relative modalità;
- m) approvazione e/o modifica del Piano di Sviluppo annuale e/o pluriennale della Società.

Sono comunque riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea, che delibererà con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, le decisioni relative a:

- modifiche statutarie;
- operazioni societarie di natura straordinaria in generale

(in via esemplificativa e non esaustiva si indicano: acquisti e/o cessioni di rami d'azienda e/o di partecipazioni societarie, anche mediante la partecipazione ad atti di costituzione di società etc.).

Art.13 - DECISIONI PER CONSULTAZIONE

1. Salvo quanto previsto al successivo articolo le decisioni dei soci possono essere adottate a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta con firma digitale.

3. Il consenso dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione che non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni.

Art.14 - ASSEMBLEA

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art. 2479, secondo comma, numeri 4 e 5), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno il 15% del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

3. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a.r., posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

5. Per la valida costituzione delle assemblee nonché per quanto attiene le maggioranze necessarie per l'assunzione delle deliberazioni, valgono le norme previste dal Codice Ci-

vile in materia.

6. L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine può essere prorogato a 180 giorni qualora ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 cc.

7. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

8. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

9. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.15 - AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, che possono essere scelti anche tra non soci.

In merito alla forma di amministrazione della Società ed al numero degli amministratori decidono i soci al momento della nomina. La decisione di affidare l'amministrazione della Società ad un organo collegiale deve dare conto delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa alla base di tale scelta e tener conto delle esigenze di contenimento dei costi. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al socio pubblico è consentita la nomina di un numero di amministratori proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'art. 2449 c.c. Per socio pubblico si intendono anche le società sottoposte al controllo di un ente locale ai sensi del D.lgs. n. 175 del 2016.

2. Gli Amministratori non devono trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n. 39 del 08/04/2013 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e a tale fine al momento dell'accettazione dell'incarico rilasciano apposita dichiarazione da pubblicarsi sul sito web degli enti locali soci e sul sito web della

Società. Tale dichiarazione è rinnovata ogni anno per tutta la durata dell'incarico. Sono fatti salvi ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza introdotti per gli amministratori di società in controllo pubblico da norme emanate successivamente alla costituzione della Società.

3. In sede di nomina dell'Organo Amministrativo e fino al termine dell'incarico dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e di quote di genere; la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 Luglio 2011 n. 120 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4. Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

5. Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate.

6. Non è consentito nominare, quali componenti degli organi amministrativi, gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

7. Qualora venga nominato amministratore un dipendente della Società questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

8. Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare tempestivamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza, gli Amministratori rimangono in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte dei nuovi amministratori esercitando tutti i poteri attribuiti dal presente statuto e dalla legge.

9. Gli Amministratori rimangono in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La durata del mandato nei limiti di cui sopra è stabilita dai soci all'atto della nomina.

10. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un organo monocratico, tutte le disposizioni del presente statuto che fanno riferimento al Presidente del Consiglio di amministra-

zione e agli Amministratori, tranne quelle relative al funzionamento dell'organo collegiale, sono da intendersi riferite all'Amministratore unico.

Art.16 - NORME SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente se alla nomina non hanno provveduto i soci e può nominare altresì un Vice presidente, esclusivamente con funzioni vicarie da esercitarsi in caso di assenza o impedimento del Presidente e senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

2. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'atto della nomina, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

3. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presen-

te statuto riservano, in modo tassativo, all'assemblea dei soci.

2. L'Organo Amministrativo ha quindi, fra le altre, facoltà di:

- acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, autoveicoli e beni mobili registrati compresi; conferirli in società costituite o costituende;
- consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni, anche senza il realizzo dei corrispondenti crediti e qualsiasi annotamento ipotecario;
- rinunciare a ipoteche legali ed ai privilegi;
- compiere qualsiasi operazione presso l'Istituto di Emissione, gli Istituti di Credito, gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato;
- rilasciare fidejussioni a favore di terzi, persone od enti;
- transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;
- nominare procuratori speciali e ad negoziare per determinati atti o categorie di atti;

L'Organo Amministrativo, se collegiale, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, può altresì attribuire deleghe al Presidente o ad uno dei suoi membri anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Non sono delegabili la redazione del bilancio, dei progetti di fusione e le attribuzioni delegate al consiglio dall'assemblea o dall'atto costitutivo.

3. Nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia di compensi degli amministratori di società in controllo pubblico, agli Amministratori è riconosciuto un compenso determinato con decisione dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato opportunamente documentate oltre alla stipula di polizza assicurativa "D&O" (Directors & Officers Liability) laddove quest'ultima non contrasti con le vigenti normative.

4. Agli Amministratori non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

5. L'Organo Amministrativo adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile rubricato "Relazione sulla gestione". Se dall'analisi degli indicatori di rischio emergessero elementi utili da far presumere un possibile stato di crisi, l'Organo Amministrativo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione), da farsi approvare dall'assemblea dei soci.

Art.18 - DECISIONI PER CONSULTAZIONE

1. Le decisioni del consiglio d'amministrazione possono essere adottate a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta con firma digitale.

3. Il consenso dovrà pervenire entro il termine indicato nella comunicazione.

4. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse per le decisioni riguardanti la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione oppure quando è richiesta la decisione collegiale anche da un solo amministratore.

Art.19 - DIRETTORE GENERALE

1. I soci con decisione assunta in sede assembleare possono nominare un Direttore generale con mandato della durata fino a tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa nei settori di attività propri della Società.

2. Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della Società nei limiti dei poteri al medesimo conferiti nell'atto di nomina.

3. Il Direttore, previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, può delegare ad uno o più collaboratori della Società parte delle proprie competenze, nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la Società.

4. Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Art.20 - LEGALE RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore delegato e al Direttore generale nei limiti delle deleghe conferite.

Art.21 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' facoltà dei soci nominare l'Organo di Controllo della Società e/o il Revisore legale dei conti.

2. Spetterà inoltre ai soci, in occasione della predetta deliberazione, decidere se l'Organo di Controllo sia costituito da un solo membro effettivo oppure da un organo collegiale composto ai sensi del successivo articolo; la scelta dei sindaci da nominarsi deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 Luglio 2011 n.120 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3. La nomina di uno dei due organi è obbligatoria in quanto la Società è a controllo pubblico. Se si è provveduto alla sola nomina del Revisore legale, ricorrendo ai presupposti previsti dal Codice Civile che determinano l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo, i soci devono provvedere in tal senso decidendo se affidare la revisione legale dei conti all'Organo di controllo stesso o se mantenere entrambi gli organi.

Art.22 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora costituito in composizione collegiale, l'Organo di Controllo dovrà comporsi di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Il Presidente dell'Organo di controllo viene nominato dai soci con deliberazione di nomina dell'Organo stesso.

2. Indipendentemente dalla composizione collegiale o monocratica, l'Organo di Controllo ha una durata di tre esercizi, è rieleggibile e la sua cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'Organo stesso viene ad essere ricostituito o i soci, in occasione della decisione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico, assumano altre specifiche decisioni in merito all'Organo di Controllo stesso od alla revisione legale dei conti ai sensi del presente Statuto.

3. Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'Organo di controllo si applicano, per quanto compatibili in ragione della composizione collegiale o monocratica e per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, le disposizioni di legge previste per il collegio sindacale delle società per azioni.

4. In occasione della nomina i soci decidono il compenso dei membri dell'Organo di Controllo.

5. Delle attività dell'Organo di Controllo verrà dato riscontro attraverso apposita verbalizzazione a cura del solo membro effettivo (nel caso di Organo monocratico) o del Presidente (nel caso di Organo collegiale).

6. I soci, in occasione della deliberazione di nomina, fatte salve diverse disposizioni di legge al riguardo, potranno decidere se all'Organo di Controllo spettino anche le funzioni di controllo legale dei conti della Società. Se investito del controllo legale dei conti l'Organo di Controllo deve essere composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero competente, sia nel caso di organo collegiale che nel caso di organo mo-

nocratico.

7. L'Organo di Controllo ha tutti i doveri ed i poteri previsti dalla vigente legge; in particolare vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, qualora venga nominato un Organo di Controllo a composizione collegiale, lo stesso potrà assumere la funzione di organismo di vigilanza ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art.23 - REVISORE LEGALE

1. In alternativa all'Organo di controllo o anche congiuntamente alla stessa nomina, qualora i soci decidano di non affidargli le funzioni di controllo legale dei conti della Società o qualora la nomina del revisore legale sia obbligatoria per legge, i soci possono procedere alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero competente o alla nomina di una società di revisione.

2. Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore legale o della società di revisione dei conti si applicano le vigenti disposizioni di legge.

3. L'incarico del Revisore legale o della società di revisione conti avrà durata di tre esercizi ed è rinnovabile; per quanto attiene alla sua cessazione per scadenza del termine dell'incarico o per altri eventi si rinvia a quanto disposto al riguardo dalla legge.

4. Il compenso del Revisore legale o della società di revisione viene determinato dai soci, per l'intera durata dell'incarico, all'atto stesso della sua nomina.

Art.24 - BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364.

4. Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale vengono devoluti interamente ai soci, il tutto salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art.25 - SCIoglIMENTO

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo allo scioglimento della Società, i soci stabiliscono con metodo

assembleare le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art.26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente Camera di commercio di Ferrara, il quale nominerà anche il Presidente del Collegio Arbitrale.

2. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale.

3. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

4. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

5. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

6. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art.27 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Firmato Roberto Fazioli

Firmato Iolanda Carnevale Notaio (Sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.